

REGIONE MARCHE
Assemblea legislativa

proposta di legge n. 193

a iniziativa dei Consiglieri Cesetti, Bora, Mangialardi, Biancani, Carancini, Casini,

Mastrovincenzo, Vitri

presentata in data 23 maggio 2023

ISTITUZIONE DI UN FONDO PER L'EROGAZIONE DEL REDDITO DI LIBERTÀ
PER LE DONNE VITTIME DI VIOLENZA

Art. 1*(Principi e finalità)*

1. La Regione con questa legge promuove misure di solidarietà e di sostegno in favore delle donne vittime di violenza per consentire alle stesse di superare le condizioni di dipendenza economica, soprusi, ricatto e siano poste in condizione di accedere ai beni e servizi essenziali e di partecipare dignitosamente alla vita sociale.

Art. 2*(Istituzione del Fondo per l'erogazione del Reddito di Libertà)*

1. Per le finalità di cui all'articolo 1, anche in attuazione della legge regionale 11 novembre 2008, n. 32 (Interventi contro la violenza sulle donne), è istituito un Fondo finalizzato all'erogazione di un Reddito di Libertà, denominato "Fondo regionale per il Reddito di Libertà", destinato alle donne vittime di violenza quale misura specifica di sostegno per favorire, attraverso l'indipendenza economica, l'autonomia e l'emancipazione delle donne vittime di violenza che si trovino in condizioni di indigenza.

2. Tale fondo prevede l'erogazione di un contributo di natura sussidiaria in favore delle donne vittime di violenza, con o senza figli minori, per un periodo che va dai dodici ai trentasei mesi.

Art. 3*(Destinatari)*

1. Possono accedere al contributo previsto dal Fondo istituito con questa legge le donne, con o senza figli minori, vittime di violenza così come definita dalla legge 27 giugno 2013, n. 77 (Ratifica ed esecuzione della Convenzione del Consiglio d'Europa sulla prevenzione e la lotta contro la violenza nei confronti delle donne e la violenza domestica, fatta a Istanbul l'11 maggio 2011).

2. Ai fini di questa legge la condizione di donna vittima di violenza è certificata dai centri antiviolenza o dalle case rifugio e di accoglienza in raccordo con il Comune di residenza o con il Comune di nuovo domicilio, anche in caso di allontanamento volontario dal Comune di residenza.

3. Al contributo previsto dal Fondo istituito con questa legge possono accedere sia le donne già beneficiarie del Reddito di Libertà nazionale istituito con il decreto legge 19 maggio 2020, n. 34 (Misure urgenti in materia di salute, sostegno al lavoro e all'economia, nonché di politiche sociali

connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19) convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, sia le donne che non ne beneficiano nel rispetto delle misure attuative adottate secondo quanto previsto dall'articolo 6.

Art. 4
(Procedimento)

1. La domanda di accesso al Reddito di Libertà è sottoposta alla Regione dal centro antiviolenza che ha in carico la donna vittima e procede alla segnalazione. La procedura è senza oneri per gli aventi diritto ed è pertanto cura della Regione acquisire i certificati relativi alla pratica o, comunque, garantire la copertura degli eventuali costi, rapportandosi direttamente con i Comuni e con i centri antiviolenza ove necessario.

2. I centri antiviolenza possono progettare per ciascuna beneficiaria anche un piano personalizzato di interventi finalizzati al sostegno e all'emancipazione della donna vittima di violenza e dei suoi figli, dando priorità alle donne con figli minori o con disabilità certificata.

3. Il piano personalizzato di interventi può, contestualmente all'erogazione del sussidio economico, prevedere singolarmente o congiuntamente interventi concernenti:

- a) l'accesso ai dispositivi delle politiche attive del lavoro in materia di occupazione e di formazione finalizzata;
- b) l'avvio all'autoimpiego attraverso l'utilizzazione dei percorsi previsti dalla legislazione in materia, o con incentivi per favorire l'inizio di un'attività in proprio;
- c) l'aiuto economico per favorire la mobilità geografica per far fronte alla violenza e al pericolo;
- d) la garanzia della continuità scolastica per i figli minori e maggiorenni che debbano completare il ciclo di istruzione.

4. Nella redazione dei progetti previsti dal comma 2 i centri antiviolenza possono avvalersi della rete scuola-università, delle strutture competenti in materia di servizi per il lavoro, delle organizzazioni sindacali e dei soggetti del terzo settore.

Art. 5
(Gestione del sussidio in conto terzi)

1. Le donne affette da dipendenze patologiche beneficiano del Reddito di Libertà solo nel caso in cui abbiano intrapreso un percorso riabilitativo; in tali casi, come in caso di patologie psichiatriche certificate che impediscano l'autonomia, il sussidio

è gestito da un familiare e/o amministratore di sostegno.

Art. 6

(Misure attuative)

1. Entro sessanta giorni dall'entrata in vigore di questa legge la Giunta regionale, con propria deliberazione, previo parere della Commissione assembleare competente, definisce le linee guida concernenti i criteri e le modalità di assegnazione dei contributi; le linee guida, inoltre, definiscono:

- a) l'ammontare minimo e massimo dell'erogazione del sussidio economico previsto dall'articolo 2 e la tempistica dell'erogazione, sia essa erogata in una soluzione unica una tantum, oppure con cadenza annuale, oppure con cadenza mensile;
- b) i criteri di accesso alla misura;
- c) l'esatta identificazione dei criteri oggettivi di selezione delle domande che individuino le priorità di accesso;
- d) le procedure unitarie per la pubblicizzazione delle misure di intervento, per la presentazione, la selezione e la verifica delle condizioni di accesso alla misura;
- e) l'integrazione e il coordinamento con altri interventi e servizi regionali e/o comunali e centri anti violenza;
- f) ogni altro profilo attuativo di questa legge.

2. L'adozione di nuove linee guida o la modifica, anche parziale, delle linee guida vigenti sono approvate con la medesima procedura prevista dal comma 1.

Art. 7

(Clausola valutativa)

1. Il Consiglio-Assemblea legislativa regionale valuta l'attuazione di questa legge e i risultati conseguiti dalle azioni messe in atto per l'introduzione del Reddito di Libertà.

2. A tal fine la Giunta regionale presenta al Consiglio-Assemblea legislativa regionale con cadenza biennale una relazione che documenta e descrive le rilevazioni sulle attività svolte dalle strutture preposte.

3. La Giunta regionale rende accessibili i dati e le informazioni raccolte per le attività valutative previste da questa legge. Il Consiglio-Assemblea legislativa regionale rende pubblici i documenti che concludono l'esame svolto, unitamente alla relazione che ne è stata oggetto.

Art. 8*(Disposizioni finanziarie)*

1. Per l'attuazione di questa legge è autorizzata, per ciascuno degli anni 2024 e 2025, la spesa di euro 300.000,00 a carico della Missione 12 "Diritti sociali, politiche sociali e famiglia", Programma 04 "Interventi per soggetti a rischio di esclusione sociale", Titolo 1.

2. Alla copertura degli oneri indicati al comma 1 si provvede:

- a) per l'anno 2024, mediante equivalente riduzione degli stanziamenti iscritti nella Missione 20 "Fondi e accantonamenti", Programma 03 "Altri fondi", dello stato di previsione della spesa del bilancio 2023/2025;
- b) per l'anno 2025, mediante equivalente riduzione degli stanziamenti iscritti nella Missione 20 "Fondi e accantonamenti", Programma 01 "Fondo di riserva", dello stato di previsione della spesa del bilancio 2023/2025.

3. Per gli anni successivi la spesa è autorizzata con le rispettive leggi di bilancio.

4. Ai fini dell'attuazione di questa legge si potrà provvedere anche mediante utilizzo di ulteriori risorse europee e statali che dovessero rendersi disponibili, iscritte nel bilancio regionale e aventi destinazione coerente rispetto alle misure previste da questa legge.

5. La Giunta regionale è autorizzata ad effettuare le conseguenti variazioni necessarie ai fini della gestione.